Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 107° — Numero 157**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 27 giugno 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(5320)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1966, n. 438.

Modifica al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1524, sulla soppressione dei posti con carattere di temporaneità istituiti con la legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica Italiana;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

I posti di ruolo con carattere di temporaneità previsti dalla nota *a*) della Tabella *A* e dalla nota *a*) della Tabella *C* annesse alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, ed esistenti alla data del 1° gennaio 1965 saranno soppressi a cominciare dall'anno 1969, in ragione di un terzo per ciascun anno.

Qualora negli anni in cui deve essere effettuata la soppressione dei posti anzidetti, il numero delle vacanze sia inferiore al numero dei posti da sopprimere, gli impiegati eccedenti il numero delle vacanze rimarranno in soprannumero. I posti in soprannumero, compresi quelli esistenti alla data del 1° gennaio 1965, saranno riassorbiti con le successive disponibilità da qualsiasi motivo determinate.

Nulla è innovato a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1524, per la soppressione dei posti di ruolo con carattere di temporaneità di cui alla nota *b*) della Tabella *A*, alle note *a*), *b*) e *c*) della Tabella *G* e alla nota *a*) della Tabella *N* annesse alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1966

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 160. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1966, n. 439.

Autorizzazione all'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra, con sede in Roma, ad accettare una donazione.

N. 439. Decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra, con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare la denominazione di alcuni immobili, costituiti da terreni e fabbricati siti in Camnago Faloppio (Como) disposta dal reverendo sacerdote don Pietro Prajer, con atto a rogito dottor Giorgio Giuriani, notaio in Como, in data 13 giugno 1959, n. 24676 di repertorio, n. 7456 di raccolta.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 134. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1966, n. 440.

Autorizzazione all'Associazione « Villaggio della Madre e del Fanciullo », con sede in Milano, ad accettare un legato.

N. 440. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione « Villaggio della Madre e del Fanciullo, con sede in Milano, viene autorizzata ad accettare il legato di L. 2.000.000, disposto dalla signora Alessandrina Marchini Vimerati con testamento olografo pubblicato con rogito notarile 13 maggio 1963.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 141. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1966, n. 441.

Autorizzazione all'Automobile Club di Livorno ad acquistare un immobile.

N. 441. Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club di Livorno viene autorizzato ad acquistare in proprietà, dalla signora Andreina Andreozzi, per il prezzo di L. 1.000.000, la piccola zona di terreno, sita in Livorno, alla via Michon, estesa mq. 84, per la costruzione di una stazione di servizio.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 136. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1966, n. 442.

Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini, con sede in Milano, ad acquistare un appartamento.

N. 442. Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Associazione nazionale alpini, con sede in Milano, viene autorizzata ad acquistare, per la sede della dipendente sezione di Varallo Sesia, dall'Immobiliare Alice s. r. l., con sede in Torino, al prezzo di lire 2.500.000, l'appartamento - composto di una entrata, un ripostiglio, una saletta, un salone e servizi (il tutto per una superficie complessiva lorda di mq. 76 circa) - situato nel fabbricato di nuova costruzione che sorge in Varallo Sesia, viale Cesare Battisti.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 128. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1966, n. 443.

Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, ed all'Automobile Club di Treviso ad acquistare in comproprietà un immobile.

N. 443. Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma e l'Automobile Club di Treviso vengono autorizzati ad acquistare in comproprietà dalla signora Giovanna Cappelletto, per il prezzo di L. 34.500.000, la porzione immobiliare - costituita da un vano al piano sotterraneo, tre vani al piano terreno e undici vani al piano ammezzato - facente parte del fabbricato sito in Treviso alla piazza S. Pio X, n. 19, da adibire a sede dei propri uffici.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 138. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1965.

Determinazione del valore, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio del francobollo celebrativo della Giornata del francobollo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1965, n. 171, con il quale è stata autorizzata l'emissione di francobolli celebrativi o commemorativi per l'anno 1965;

Decreta:

Art. 1.

E' emesso un francobollo celebrativo della Giornata del francobollo nel valore da L. 20.

Detto francobollo è stampato in rotocalco su carta bianca, liscia, non filigranata; formato carta: mm.

30 × 40; formato stampa: mm. 27 × 37; quartino di cinquanta esemplari; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri. Tiratura: 20 milioni di esemplari.

La vignetta, che poggia sul lato corto del formato, rappresenta un sole stilizzato che fa da fondo alla figura dell'Italia sulla quale è indicato il tracciato dell'Autostrada del Sole, che parte da Milano, ove s'appuntano quattro frecce, simbolicamente indicative delle strade che qui convergono dall'arco alpino. Alla base, sotto una raffigurazione di carta dentellata, è la scritta « POSTE ITALIANE ». Sul lato di sinistra la leggenda « GIORNATA DEL FRANCOBOLLO », in alto a destra il valore.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sara valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1966 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1967.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1965

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1966
Registro n. 46 *Uff, risc. poste e telec., foglio n.* 086

(4976)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1966.

Determinazione dei valori, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio dei francobolli celebrativi dell'Universiade d'Inverno 1966.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1965, n. 1357, con il quale è stata autorizzata l'emissione di francobolli commemorativi o celebrativi per l'anno 1966;

Decreta:

Art. 1.

Sono emessi francobolli celebrativi dell'Universiade d'Inverno 1966, nei valori da L. 40, 90 e 500.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro a tappeto di stelle, formato carta: mm. 30 × 40; formato stampa: mm. 27 × 37; la perforatura è formata da 14 dentelli su due centimetri; colori: rosso e bistro nel valore da L. 40, rosso e viola nel valore da L. 90, rosso e bruno in quello da L. 500; tirature: 18 milioni di esemplari da L. 40; 10 milioni da L. 90; 3 milioni da L. 500; ogni quartino si compone di quaranta esemplari.

La vignetta del valore di L. 40 poggia sul lato lungo del formato. Rappresenta un discesista che impugna la fiaccola simbolica. Sulla parte a sinistra del francobollo si susseguono dall'alto la leggenda « UNIVERSIADE D'INVERNO 1966 », il disegno di un cristallo di neve con sopra la iniziale « U », e la indicazione del luogo ove si svolge la manifestazione « SESTRIERE-CLAVIERE ». Lungo il lato di base, a sinistra il valore, a destra su due righe la leggenda « POSTE ITALIANE ».

La vignetta del valore di L. 90 poggia sul lato corto del formato. Rappresenta una pattinatrice artistica che volteggia sul ghiaccio ove sono indicate le tracce delle sue evoluzioni. Alla sommità del francobollo v'è la scritta « UNIVERSIADE DI INVERNO 1966 », a sinistra, sotto la scritta, il valore; lungo lo stesso lato la località ove avviene la manifestazione: « TORINO »; a destra, verso il basso, il cristallo di neve con sopra la iniziale « U »; lungo il lato di base la leggenda « POSTE ITALIANE ».

La vignetta del valore di L. 500 poggia sul lato corto del formato. Rappresenta un giocatore di hockey e le tracce delle sue evoluzioni. Alla sommità del francobollo v'è, a sinistra, il cristallo di neve con sopra la iniziale « U », sotto a questa il nome della località ove avviene la manifestazione: « TORINO »; a destra la leggenda « UNIVERSIADE D'INVERNO 1966 »; in basso a destra il valore, lungo il lato di base la leggenda « POSTE ITALIANE ».

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1967 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1968.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1966

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1966
Registro n. 46 *Uff. risc. poste e telec., foglio n.* 089

(4974)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Isola di Carloforte (Cagliari).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Cagliari per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 23 luglio 1962 ha incluso nell'elenco delle

cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'Isola del comune di Carloforte;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della citata legge all'albo del comune di Carloforte;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare lo aspetto esteriore della località stessa;

Esaminata la richiesta del Ministero della marina mercantile intesa ad ottenere che dal vincolo in questione venga escluso il bacino portuale del comune di Carloforte e, precisamente, il tratto di costa compreso tra la scogliera in costruzione in località « Stagnetto » a nord, fino all'edificio del vecchio mattatoio, esistente a sud, nella località « Spalmadoreddu », ed al Molo S. Vittorio, in considerazione che su tale tratto gravitano intense attività marittime;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè in tutta la sua estensione presenta caratteri di quadro naturale di eccezionale bellezza panoramica, con l'insieme delle sue coste e delle zone montuose, visibili dal mare e dagli altopiani sparsi per l'Isola;

Decreta:

L'intera Isola di Carloforte — nel Comune omonimo — escluso il bacino portuale del Comune stesso e precisamente il tratto di costa compreso tra la scogliera in costruzione in località « Stagnetto » a nord, fino all'edificio del vecchio mattatoio, esistente a sud, nella località « Spalmadoreddu », ed al Molo S. Vittorio, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari curerà che il comune di Carloforte provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 marzo 1966

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Cagliari

Verbale della seduta del giorno 23 luglio 1962

(*Omissis*).

Tutela panoramica di CARLOFORTE

L'arch. Salinas in seguito alle dichiarazioni del sindaco sig. Bonifari il quale afferma che sono state già vendute da privati aree fabbricabili lungo le coste, anche a stranieri, propone il vincolo per tutta l'isola di Carloforte, notevole per la bellezza del suo insieme sia nelle coste sia nelle zone montuose interne, visibili e dal mare e dagli altopiani sparsi per tutta l'Isola considerando l'Isola nella sua interezza località panoramica.

La Commissione approva all'unanimità, meno il sindaco di Carloforte che si astiene, dichiarando che non si pronuncia ne prò ne contro in quanto non può prendere decisioni senza prima interpellare il suo Consiglio comunale.

La seduta viene tolta alle ore 19,45.

Il presidente: CRESPELLANI

Il segretario: CUBEDDU

(5053)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1966.

Sostituzione di due membri del Comitato arbitrale previsto dall'art. 16 della convenzione fra l'Amministrazione dei monopoli ed il Consorzio industrie fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 marzo 1923, n. 560 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1951, registro n. 4 Finanze, foglio n. 97;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 15 maggio 1965, col quale sono state prorogate le convenzioni annesse ai citati regio decreto 11 marzo 1923, n. 560 e regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105;

Attesa la necessità di provvedere alla sostituzione del membro effettivo e del membro supplente, rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria in seno al Comitato arbitrale previsto dall'art. 16 della convenzione annessa al citato regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, nominati con il predetto decreto ministeriale 29 gennaio 1951;

Decreta:

Il dott. Armando Milano, vice direttore generale amministrativo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, è nominato - quale rappresentante dell'Amministrazione finanziaria - membro del Comitato arbitrale indicato nelle premesse, in sostituzione del dott. Concezio Picini, collocato a riposo.

Il dott. Mario Trivelloni, direttore centrale amministrativo dei Monopoli di Stato, è nominato - quale rappresentante dell'Amministrazione finanziaria - membro supplente del Comitato arbitrale indicato nelle premesse, in sostituzione del rag. Cosimo Tudisco, deceduto.

Roma, addì 5 aprile 1966

Il Ministro: PRETI

(5205)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1966.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche concessa alla officina farmaceutica della ditta Terna - Terapeutici Nazionali, con sede in Brescia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 2917 in data 28 dicembre 1961, con il quale la ditta Terna - Terapeutici Nazionali, fu autorizzata a trasferire la propria officina farmaceutica da Sesto San Giovanni (Milano), via Bruno Buozzi n. 100, a Brescia, via dei Mille, 21, per la produzione di specialità medicinali chimiche, purchè registrate;

Atteso che dalla comunicazione del medico provinciale di Brescia, in data 17 marzo 1965 e dalla ispezione praticata da un ispettore di questo Ministero in data 21 luglio 1965, è risultato che l'officina farmaceutica di cui sopra ha cessato ogni attività produttiva e che i relativi locali sono attualmente destinati ad altro uso;

Considerato che pertanto è venuto meno il presupposto della autorizzazione a suo tempo concessa alla ditta in parola con il decreto ministeriale sopracitato;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, nei confronti della ditta Terna - Terapeutici Nazionali, con sede in Brescia, via dei Mille n. 21, l'autorizzazione citata in premessa.

Il medico provinciale di Brescia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 maggio 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(5177)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1966.

Rettifica del decreto ministeriale 24 giugno 1965 concernente la classificazione tra le provinciali della strada « Trisaia », in provincia di Matera.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1965, n. 1511, con il quale, premesso, fra l'altro, che con delibera n. 601 in data 29 maggio 1961 l'Amministrazione provinciale di Matera aveva espresso parere favorevole alla classificazione tra le provinciali della strada « Trisaia », la strada stessa veniva provincializzata, ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Ritenuto che la citata delibera risulta, in effetti datata 29 maggio 1964;

Ritenuto, quindi, che occorre rettificare in tal senso l'anzidetto decreto;

Decreta:

Il decreto ministeriale 24 giugno 1965, n. 1511, di cui alle premesse, è rettificato nel senso che la delibera in esso citata deve intendersi datata « 29 maggio 1964 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 giugno 1966

Il Ministro: MANCINI

(5003)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1966.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla « Compagnia di Assicurazione Italiana », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di Assicurazione Italiana, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, presentate dalla « Compagnia di Assicurazione Italiana », con sede in Roma:

Tariffa relativa all'assicurazione, a premio unico, di annualità temporanee certe, pagabili in rate mensili posticipate dalla morte dell'assicurato, se essa avviene entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso.

Roma, addì 6 giugno 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(5206)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1966.

Modifica dei confini della zona faunistica delle Alpi in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1940, con il quale sono stati delimitati i confini della zona faunistica delle Alpi;

Vista la richiesta del sindaco del comune di Pecco, intesa ad ottenere la rettifica dei confini della zona delle Alpi in provincia di Torino;

Visto il parere favorevole dell'Amministrazione provinciale di Torino in data 20 marzo 1963;

Visto il parere della Federazione italiana della caccia in data 23 marzo 1964;

Visto il parere espresso dal Laboratorio di zoologia applicata alla caccia presso l'Università di Bologna del 2 luglio 1963;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste dell'adunanza del 26 maggio 1964;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la richiesta formulata in quanto i terreni oggetto di rettifica presentano condizioni idonee alla sosta e alla riproduzione di specie tipiche della fauna alpina (coturnici, pernice rossa, gallo forcello e selvaggina ungulata);

Decreta:

Ai sensi dell'art. 5 del testo unico citato nelle premesse, i confini della zona faunistica delle Alpi, ricadente nel territorio della provincia di Torino, delimitati con il decreto ministeriale 15 aprile 1940, relativi al tratto: da Vistrorio a Ganna, ad Alice Superiore, a Martengo, vengono modificati come segue: da Vistrorio, strada comunale per Lugnacco, Casa Buracco, Pecco, Cascina Martengo, lago di Alice Superiore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 giugno 1966

p. *Il Ministro*: SCHIETROMA

(5158)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1966.

Classificazione tra le comunali di una strada in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visti gli atti rispettivamente in data 3 dicembre 1963, n. 108, 29 febbraio 1964, n. 36 e 16 aprile 1964, n. 47 con i quali i comuni di Curinga, Pizzo e Francavilla Angitola hanno deliberato ciascuno per la parte di propria competenza di classificare comunale la strada di bonifica « Casello di Mezzapraia alla strada statale 19 dir » (ex strada statale n. 18) che va dall'innesto « strada statale 19 dir » (ex strada statale n. 18) al Casello di Mezzapraia, attraverso la litoranea Tirrenica e la ferrovia Santa Eufemia Lamezia-Pizzo Calabro di chilometri 2 + 350;

Visto il voto n. 994 del 9 luglio 1965 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con il quale il detto Consesso ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada in parola, ad estremi di collaudo acquisiti;

Vista la nota del Consorzio di bonifica della Piana di Santa Eufemia n. 3033 del 3 marzo 1966 con la quale si precisa che il collaudo dei lavori di cui alla strada suddetta eseguiti dall'Impresa SICAM è stato effettuato il 7 aprile 1962;

Ritenuto che per la strada suindicata ricorrono le condizioni volute dagli articoli 7 e 10 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di bonifica « Casello di Mezzapraia-alla strada statale 19 dir » (ex strada statale n. 18) che va dall'innesto « strada statale n. 19 dir » (ex strada statale n. 18) al Casello di Mezzapraia, attraverso la litoranea Tirrenica e la ferrovia Santa Eufemia Lamezia-Pizzo Calabro costruita dal Consorzio della piana di Santa Eufemia, della lunghezza di km. 2 + 350 è classificata comunale ed inclusa negli elenchi dei comuni di Francavilla Angitola-Curinga-Pizzo Calabro per i rispettivi tratti di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 giugno 1966

Il Ministro: MANCINI

(5050)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino, è vacante la cattedra di « Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5319)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1966, registro n. 47, foglio n. 120, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dall'Opera nazionale invalidi di guerra, in favore dell'invalido di guerra signor Micheletti Carlo, avverso il provvedimento 7 marzo 1964 del provveditore agli studi di Lucca.

(5082)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca del divieto di caccia e uccellagione nella zona di Melzo (Milano)

Con decreto ministeriale 10 giugno 1966, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti ministeriali 5 aprile 1954 e 8 agosto 1957 nella zona di Melzo (Milano) dell'estensione di ettari 260 compresa entro i confini delimitati con il decreto ministeriale 5 aprile 1954 viene revocato.

(5168)

Approvazione del testo dello statuto del Consorzio di bonifica montana dell'Alto Chiascio ed Assino, con sede in Gubbio (Perugia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 18317 in data 6 giugno 1966, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il testo dello statuto del Consorzio di bonifica montana dell'Alto Chiascio ed Assino con sede in Gubbio (Perugia), deliberato dal commissario ministeriale del Consorzio suddetto in data 23 febbraio 1966.

(5169)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1966 registrato alla Corte dei conti in data 31 maggio 1966, registro n. 9, foglio n. 331, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla Società per azioni C.L.A.S.A., con sede in Roma, via del Circo Massimo 7, avverso il provvedimento n. 43437 in data 11 luglio 1961 del prefetto di Ravenna, con il quale è stata respinta l'istanza della Società C.L.A.S.A. stessa tendente ad ottenere l'autorizzazione ad installare in Voltana di Lugo, via Fiumazzo n. 378, un distributore di gasolio.

(5110)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Riapertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa lavoratori del commercio, con sede in Brescia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 maggio 1966, è stata riaperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa lavoratori del commercio, con sede in Brescia, ed è stato confermato il commissario liquidatore nella persona del rag. Giuseppe Sportoletti, ed il Comitato di sorveglianza nelle persone dei signori dott. Riva Carlo, presidente, sig. Barbi Enzo, membro, e signor Poggio Mario, membro.

(5236)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Caraffa di Catanzaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965.

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1966, il comune di Caraffa di Catanzaro (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 565.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5188)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di varianti al piano di zona del comune di Potenza

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1966, n. 339, sono state approvate varianti per le zone *D* al piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Potenza.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5111)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 13 giugno 1966 « Norme per l'accertamento, la liquidazione ed il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali e sintetiche di produzione nazionale », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 20 giugno 1966, all'art. 2, ultimo rigo, terza colonna della tabella, in luogo di « *2. 25* », leggasi: « *2.325* »; nello stesso articolo, nella categoria 7) ultimo comma e nella categoria 10) nel periodo che precede la lettera *f*), l'« *art. 8* » è rettificato in « *art. 7* ».

Infine, all'art. 7, lettera *a*) dove è scritto « ...nonchè *per i* filati di lana... », deve leggersi: « ...nonchè i filati di lana... ».

(5305)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da Stati membri della Comunità Economica Europea (C.E.E.)

Aliquote dei prelievi applicabili, nei confronti degli altri 5 Stati membri della Comunità Economica Europea, per il periodo 1° aprile 1966-30 aprile 1966, all'importazione dei prodotti previsti all'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 19, quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione modello D. D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 1° aprile 1966 al 3 aprile 1966

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	4.001	zero	2.070	zero	2.916
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	14.481	zero	zero
10.02	Segala	1.851	zero	zero	zero	zero
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	17.408	zero	18.177	zero	12.821
11.01-B	Farina di frumento segalato	17.408	zero	18.177	zero	12.821
ex 11.01-C	Farina di segala	11.500	zero	13.084	zero	10.987
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	10.995	zero	13.293	zero	8.355
	— di grano duro	42.505	22.817	34.300	17.851	36.859

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 4 aprile 1966 al 10 aprile 1966

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	5.151	zero	3.432	zero	2.916
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	14.481	zero	zero
10.02	Segala	1.851	zero	zero	zero	zero
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	17.408	zero	18.177	zero	12.821
11.01-B	Farina di frumento segalato	17.408	zero	18.177	zero	12.821
ex 11.01-C	Farina di segala	11.500	zero	13.084	zero	10.987
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	10.995	zero	13.293	zero	8.355
	— di grano duro	41.805	22.067	34.300	16.992	35.926

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dall'11 aprile 1966 al 17 aprile 1966

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	5.151	zero	3.432	zero	2.916
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	14.481	zero	zero
10.02	Segala	1.851	zero	zero	zero	zero
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	17.408	zero	18.177	zero	12.821
11.01-B	Farina di frumento segalato	17.408	zero	18.177	zero	12.821
ex 11.01-C	Farina di segala	11.500	zero	13.084	zero	10.987
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	10.995	zero	13.293	zero	8.355
	— di grano duro	41.805	22.067	34.300	16.992	35.926

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 18 aprile 1966 al 24 aprile 1966

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	5.151	zero	3.432	zero	2.916
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	14.481	zero	zero
10.02	Segala	1.851	zero	zero	zero	zero
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	17.408	zero	18.177	zero	12.821
11.01-B	Farina di frumento segalato	17.408	zero	18.177	zero	12.821
ex 11.01-C	Farina di segala	11.500	zero	13.084	zero	10.987
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	10.995	zero	13.293	zero	8.355
	— di grano duro	41.805	22.067	34.300	16.992	35.926

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 25 aprile 1966 al 30 aprile 1966

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato .	5.151	zero	2.938	zero	2.916
ex 10.01	Grano duro . . .	zero	zero	14.481	zero	zero
10.02	Segala	1.851	zero	zero	zero	zero
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais) . . .	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . . .	17.408	zero	18.177	zero	12.821
11.01-B	Farina di frumento segalato	17.408	zero	18.177	zero	12.821
ex 11.01-C	Farina di segala	11.500	zero	13.084	zero	10.987
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	10.995	zero	13.293	zero	8.355
	— di grano duro	41.805	22.067	34.300	16.992	35.926

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n 19 (settore cereali) provenienti da:
— Paesi terzi
— Stati membri della C.E E. con restituzione del prelievo a livello Paesi terzi.

Aliquote dei prelievi applicabili, per il periodo 1° aprile 1966-30 aprile 1966, all'importazione dei prodotti previsti all'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 19, quando essi non sono accompagnati da certificato di circolazione modello D D. 4, perchè provenienti da Paesi terzi, ovvero quando, provenendo direttamente da altro Stato membro della Comunità Economica Europea, sono scortati da certificato di circolazione modello D.D 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione a « livello Paesi terzi ».

(In lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno 1-4-1966		Giorni 2/4-4-1966		Giorno 5-4-1966		Giorno 6-4-1966		Giorni 7/12-4-1966		Giorno 13-4-1966		Giorno 14-4-1966	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	37.813	37.126	37.813	37.126	37.813	37.126	37.813	37.126	37.813	37.126	37.813	37 126	37.813	37.126
ex 10.01	Grano duro	48.856	48.169	48.856	48.169	49.419	48.732	49.419	48.732	49.419	48.732	49.419	48.732	49.419	48.732
10.02	Segala	18.888	18.201	19.513	18.826	19.513	18.826	22.356	21.669	22.356	21.669	21.763	21.076	21.763	21.076
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	913	226	913	226	913	226	913	226	913	226	194	zero	194	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	3.469	2.782	3.469	2.782	3.469	2.782	3.469	2.782	3.469	2.782	3.469	2.782	3.000	2.313
ex 10.07-B	Sorgo e durra	5.225	4.538	5.225	4.538	5.225	4.538	5.225	4.538	5.225	4.538	3.194	2.507	4.288	3.601
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	57.626	51.376	57.626	51.376	57.626	51.376	57.626	51.376	57.626	51.376	57.626	51.376	57.626	51.376
11.01-B	Farina di frumento segalato	57.626	51.376	57.626	51.376	57.626	51.376	57.626	51.376	57.626	51.376	57.626	51.376	57.626	51.376
ex 11.01-C	Farina di segala	35.369	29.119	35.369	29.119	35.369	29.119	39.744	33.494	39.744	33.494	38.913	32.663	38.913	32.663
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:														
	— di grano tenero	54.989	48.739	54.989	48.739	54.989	48.739	54.989	48.739	54.989	48.739	54.989	48.739	54.989	48.739
	— di grano duro	81.711	75.461	82.192	75.942	82.192	75.942	82.192	75.942	84.236	77.986	84.236	77.986	84.236	77.986

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno: 15-4-1966		Giorni: 16/18-4-1966		Giorno: 19-4-1966		Giorno: 20-4-1966		Giorno: 21-4-1966		Giorno: 22-4-1966	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi Bassi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi Bassi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	37.813	37.126	37.8.3	37.126	37.813	37.126	37.813	37.126	37.813	37.126	37.813	37.126
ex 10.01	Grano duro	49.419	48.732	49.419	48.732	49.419	48.732	49.419	48.732	49.419	48.732	49.419	48.732
10.02	Segala	21.044	20.357	21.044	20.357	21.044	20.357	21.044	20.357	21.044	20.357	21.044	20.357
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	194	zero	194	zero	194	zero	194	zero	194	zero	194	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	2.063	1.376	813	126	813	126	813	126	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	4.288	3.601	4.288	3.601	4.288	3.601	4.288	3.601	4.288	3.601	4.288	3.601
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . .	57.626	51.376	57.626	51.376	57.626	51.376	57.626	51.376	57.626	51.376	57.626	51.376
11.01-B	Farina di frumento segalato	57.626	51.376	57.626	51.376	57.626	51.376	57.626	51.376	57.626	51.376	57.626	51.376
ex 11.01-C	Farina di segala	37.906	31.656	37.906	31.656	37.906	31.656	37.906	31.656	37.906	31.656	37.906	31.656
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:												
	— di grano tenero	54.989	48.739	54.989	48.739	54.989	48.739	54.989	48.739	54.989	48.739	54.989	48.739
	— di grano duro	82.686	76.436	82.686	76.436	82.686	76.436	82.686	76.436	82.686	76.436	82.686	76.436

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorni: 23/25-4-1966		Giorno: 26-4-1966		Giorno: 27-4-1966		Giorno: 28-4-1966		Giorno: 29-4-1966		Giorno: 30-4-1966	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi Bassi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi Bassi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	37.813	37.126	37.813	37.126	37.813	37.126	37.813	37.126	37.813	37.126	37.813	37.126
ex 10.01	Grano duro	49.419	48.732	49.419	48.732	49.419	48.732	49.419	48.732	49.419	48.732	49.419	48.732
10.02	Segala	21.044	20.357	22.981	22.294	22.981	22.294	22.981	22.294	23.919	23.232	23.919	23.232
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	625	zero
10.05	Granoturco (mais)	194	zero	194	zero	194	zero	1.100	413	1.100	413	1.100	413
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	500	zero	500	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	4.288	3.601	4.788	4.101	4.788	4.101	5.288	4.601	5.288	4.601	5.288	4.601
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	57.626	51.376	57.626	51.376	57.626	51.376	57.626	51.376	57.626	51.376	57.626	51.376
11.01-B	Farina di frumento segalato	57.626	51.376	57.626	51.376	57.626	51.376	57.626	51.376	57.626	51.376	57.626	51.376
ex 11.01-C	Farina di segala	37.906	31.656	40.619	34.369	40.619	34.369	40.619	34.369	41.931	35.681	41.931	35.681
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:												
	— di grano tenero	54.989	48.739	54.989	48.739	54.989	48.739	54.989	48.739	54.989	48.739	54.989	48.739
	— di grano duro	82.686	76.436	82.686	76.436	82.686	76.436	82.686	76.436	82.686	76.436	82.111	75.861

(4560)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esame a settecentocinquanta posti di custodi e guardie notturne nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduta la legge 4 agosto 1965, n. 1027, concernente l'ampliamento dell'organico del personale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto delle norme che stabiliscono in materia di assunzione senza concorso riserve di posti a favore degli invalidi di guerra e categorie assimilate, per cui alla data del primo gennaio 1966, effettuata la detrazione della percentuale dei posti da coprire mediante chiamata diretta degli appartenenti alle categorie predette, sono conferibili settecentocinquanta posti di custodi e guardie notturne nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle Soprintendenze alle antichità e belle arti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a settecentocinquanta posti di custodi e guardie notturne nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Detti posti sono ripartiti come segue:

Piemonte - Liguria: sede d'esame Torino	posti n. 55
Lombardia: sede d'esame Milano	» 35
Emilia - Romagna: sede d'esame Bologna	» 25
Veneto-Friuli Venezia Giulia: sede d'esame Venezia	» 32
Toscana - Umbria: sede d'esame Firenze	» 125
Lazio: sede d'esame Roma	» 154
Abruzzi-Molise - Marche: sede d'esame Ancona	» 33
Campania - Calabria: sede d'esame Napoli	» 159
Puglie - Basilicata: sede d'esame Bari	» 42
Sicilia: sede d'esame Palermo	» 70
Sardegna: sede d'esame Cagliari	» 20
Totale	posti n. 750

Art. 2.

I candidati possono presentare una sola domanda, nella quale dovranno indicare la sede presso cui intendono sostenere la prova d'esame. Non si può concorrere per più di una sede.

I vincitori saranno destinati a prestar servizio negli Istituti di antichità e d'arte compresi nell'ambito della regione o delle regioni cui si riferiscono i posti per i quali i vincitori stessi hanno chiesto di concorrere.

Per un quinquennio, a decorrere dalla nomina in prova, i vincitori, a norma dell'art. 4 della citata legge n. 1027, non potranno ottenere il trasferimento, a domanda, ad altra Soprintendenza o Istituto autonomo di antichità e d'arte diversi da quelli cui verranno assegnati all'atto della nomina.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93:

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del Continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

3) Il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1 si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di 40 anni;

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298;

b) per gli invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

c) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla nona e decima cate-

goria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

7) Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei dipendenti civili di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

C) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso.

E) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

F) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

H) Di essere in possesso del titolo attestante il compimento degli studi elementari.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 — comma quinto — del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, — secondo comma — del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile. Non sono altresì ammessi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichirare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto nel precedente art. 3, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio attestante il compimento degli studi elementari;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizoni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) la sede presso cui si intende sostenere la prova d'esame, fra quelle indicate nel precedente art. 1, tenendo conto che si può concorrere per una sola sede, ai sensi dell'art. 2.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omesso o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi.

Art. 5.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 3, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nell'allegato schema esemplificativo. Verranno altresì esclusi i candidati che non indichino la sede presso cui intendono sostenere la prova d'esame o ne indichino più di una.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, sono efficaci solo nell'ambito della graduatoria di merito di ciascuna sede d'esame e sono validi anche se posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Essi possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 12.

Art. 7.

L'esame consterà di una prova di scrittura sotto dettato e di un colloquio.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana di lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa.

Il colloquio avrà per oggetto:

1) *Italiano*:

Lettura di un brano e riassunto orale di esso.
Pratico riconoscimento delle parti di un discorso.

2) *Aritmetica e geometria*:

Le quattro operazioni nell'ambito del milione e dei centesimi.
Sistema metrico decimale.
Concetto di frazione.
Geometria piana (perimetro ed aree).
Volumi del cubo e del parallelepipedo.

3) *Storia*:

Dal Congresso di Vienna ad oggi - episodi e personalità di rilievo.

4) *Geografia*:

L'Italia fisica e politica.
Principali paesi europei ed extraeuropei.
I continenti in genere.

5) *Scienze*:

Principali notizie sul mondo minerale, vegetale ed animale.
Primi elementi di meccanica, le macchine di uso comune, l'elettricità.

6) *Educazione morale e civile*:

Organizzazione del Comune, della Provincia, dello Stato.

Art. 8.

Per lo svolgimento della prova di scrittura e del colloquio — per ogni singola sede d'esame — si osserveranno le norme dell'art. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La data in cui si svolgerà detta prova di scrittura presso ciascuna sede d'esame, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno (tassa a carico del destinatario) in tempo utile del giorno, dell'ora e delle sedi in cui tanto la prova di scrittura quanto quella del colloquio saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova di scrittura i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata del sindaco o da un notaio.

Il bollo è da L. 400 se l'autenticazione sia fatta dal sindaco come dal notaio:

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

I candidati dovranno, altresì, essere forniti di una penna con inchiostro nero.

Art. 9.

Al colloquio verranno ammessi i candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di sei decimi nella prova di scrittura sotto dettato.

Il colloquio si intenderà superato se i candidati avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Per conseguire la nomina in ruolo, dopo il periodo di prova, i vincitori debbono ottenere dal Ministero dell'interno il riconoscimento della qualifica di agenti di pubblica sicurezza prevista dal regio decreto 21 dicembre 1923, n. 3164.

In mancanza di tale riconoscimento la prova si intende conclusa sfavorevolmente.

Art. 10.

Per ciascuna sede d'esame — come indicato nel precedente art. 1 — sarà formulata una graduatoria di merito, secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito dai concorrenti nelle prove d'esame e, fino alla concorrenza dei posti assegnati alla sede d'esame stessa e una graduatoria dei vincitori in base alle riserve di posti e alle preferenze previste dalle disposizioni vigenti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Le Commissioni giudicatrici del concorso — una per ciascuna sede d'esame — saranno nominate con successivi decreti.

Art. 12.

Documenti da produrre in seguito a richiesta del Ministero per ottenere la precedenza o la preferenza in ordine alla inclusione nella graduatoria dei vincitori.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito, per ciascuna sede d'esame — e che possano far valere titoli validi ai fini della elevazione del limite massimo di età o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli redatti nella forma di seguito indicata:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno su carta da bollo da L. 400 la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, ai combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 15 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 400 le dichiarazioni integrative e le notificazioni previste dalla circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito n. 27200/Om. in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina n. 202860/Od. in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate o abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti;

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati e invalidi alto-atesini e residenti anteriormente al 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati e invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto la invalidità, o degli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

Gli invalidi che rivestano la qualifica di ex combattenti dovranno presentare oltre ai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*), del punto due del presente articolo la dichiarazione integrativa o la notificazione di prigionia;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge

23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, agli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli di mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro ed in seguito a lesioni o di infermità in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle dei caduti:

le madri, le vedove non rimaritate, le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 400. rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

6) profughi:

a) i profughi dei territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono, o se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dei territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400 in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 400;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e Tangeri, che si trovino nelle condizioni previste dalla citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal Ministero degli affari esteri;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra. I decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra o i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestaizone speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) perseguitati politici e razziali. Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciata dalla competente autorità israelitica;

9) coniugati. I coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 400 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra. Lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo;

10) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati, come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400 dall'autorità militare.

Gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti, nonchè il personale richiamato nella legge n. 229 del 26 marzo 1965 delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 400 con l'indicazione dei giudizi riportati nell'ultimo quinquennio, rilasciata da data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicato nel primo comma del presente articolo.

Gli impiegati non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio e la durata del servizio prestato. Il certificato suddetto dovrà essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti la vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso.

Art. 13.

Fermo restando il disposto di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1965, n. 1027, le graduatorie di merito e quelle dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori del concorso, dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) titolo di studio di cui al precedente art. 3 o copia autentica o certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente direttore didattico, attestante il possesso del titolo di studio prescritto (licenza elementare);

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i cittadini nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nel registro di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 3 sull'elevazione dei limiti massimi di età, dovranno produrre i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi nelle medesime forme indicate per i documenti elencati al precedente art. 12;

3) certificato di cittadinanza italiana su bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione nel caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un Istituto o un Laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o per gli invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficio sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenente rispettivamente ai sensi dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a preventivi accertamenti sanitari, da parte di apposite Commissioni, costituite con proprio decreto, gli aspiranti al concorso, in essi compresi i mutilati, gli invalidi di guerra e quelli delle categorie assimilate e di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicati nel primo comma del presente articolo;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare) copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi in carta da bollo da L. 400 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, dovranno presentare un certificato di esito di leva, in bollo da L. 400 rilasciato dall'autorità competente.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico;
d) certificato del casellario giudiziale.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti pubblici a qualsiasi titolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti dalle Amministrazioni statali, nonchè il personale richiamato nella legge n. 229 del 26 marzo 1965, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 12 del presente bando, salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali, militari di truppa) possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) (oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 15.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di custodi e guardie notturne nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali abbiano in godimento uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

Trascorso il periodo della prova i custodi in prova, qualora siano stati riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione ed abbiano ottenuto dal Ministero dell'interno il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, prevista dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Durante il primo quinquennio di servizio, a decorrere dalla nomina in prova, essi non potranno ottenere il trasferimento, a domanda, ad una Soprintendenza o Istituto autonomo di antichità e d'arte diversi da quelli cui verranno assegnati all'atto della nomina, ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 1027.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto d'impiego, tenuto conto anche di quanto disposto dal precedente art. 9.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 maggio 1966

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1966
Registro n. 53, *foglio n.* 262

Schema di domanda da redigersi
su carta da bollo da L. 400

Al Ministero della pubblica istruzione - *Direzione generale delle antichità e belle arti* - Ufficio concorsi — Roma

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . . . (provincia di . . . . .)
il . . . . e residente in . . . .
(provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . .
chiede di essere ammesso al concorso per esame a settecentocinquanta posti di custode e guardia notturna nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle Soprintendenze alle antichità e belle arti e specificatamente per i posti assegnati alla sede d'esame di . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . .);

3) ha diritto all'aumento del limite di età perchè (1) . . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali (2) . . . .; (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . in data . . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato da una pubblica Amministrazione, nè è mai decaduto da altro impiego statale;

8) ha l'idoneità fisica per l'impiego al quale concorre.

Data . . . Firma . . . .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 5 del presente bando).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . . .

---

(1) E' in possesso del requisito di coniugato (con o senza prole) o di combattente, o di reduce, o di profugo, o di invalido, ecc. che gli dà diritto all'elevazione del limite massimo di età (32 anni).

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5103)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, modificata con legge 23 dicembre 1965, n. 1418;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità risultano attualmente disponibili tre posti.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità;

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di laurea in ingegneria civile conseguito presso una Università o Istituto superiore della Repubblica;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

E) età non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano iportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dallo art. 11 del decreto legislativo 4 aprile 1948, n. 137, ratificato con a legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, a termini dello art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso Università od Istituti di istruzione universitaria.

In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40.

Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40.

Per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cesssazione del rapporto d'impiego, il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni.

4) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie equiparate. Il limite massimo di età è protratto altresì a 55 anni per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, nonchè per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, nonchè nei confronti del personale che presti la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modifiche, purchè in possesso degli altri requisiti.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decretto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'Ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Ufficio per l'ordinamento delle carriere, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) la lingua straniera di cui al successivo art. 6 nella quale intendono sostenere l'esame orale.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli con il relativo elenco in duplice copia che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'Ufficio per l'ordinamento delle carriere trasmetterà alla Commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 4.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, due prove pratiche ed una orale.

A) *Prove scritte*:

1) Svolgimento di un tema sull'igiene dell'ambiente, del suolo e dell'abitato;

2) Impostazione di massima di una opera nel campo della edilizia a carattere sanitario assistenziale, collettivo, scolastico, annonario e ricreazionale, nonchè dei cimiteri e dei piani regolatori;

3) Eleborazione di una prova grafica attinente a particolari elementi funzionali relativi ad un'opera di cui al numero 2).

B) *Prove pratiche*:

1) Uso di apparecchi tecnici per determinazioni elementari nel campo della fisica tecnica e dell'igiene edilizia;

2) Applicazioni grafico-analitiche per determinazioni elementari nel campo della fisica tecnica e dell'igiene edilizia.

C) *Prova orale*:

Gli argomenti delle prove scritte e pratiche e nozioni fondamentari di tecnica delle costruzioni.

Elementi di legislazione sanitaria con particolare riferimento all'igiene dell'ambiente.

Ordinamento e compiti del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità.

Lettura e traduzione a vista di un brano di argomento tecnico da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo e russo, a scelta del candidato.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio delle prove stesse.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 8.

Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi in ciascuna delle prove pratiche.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti ottenuti nelle prove pratiche e il voto riportato in quella orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'Ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del

regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta da bollo;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta da bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quello di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta da bollo rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerrra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerrra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato su prescritta carta da bollo dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta da bollo, in conformità al modello previsto dallo art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

n) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su prescritta carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli cadutii in guerra;

r) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su prescritta carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

s) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dallo art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato su prescritta carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione competente;

t) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta da bollo, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso sara approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dello accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'Ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'articolo 9, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà assunto in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguirà, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo, la nomina ad assistente nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 13.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 aprile 1966

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1966
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 123.

(4515)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Frosinone

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 31 gennaio 1966, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Frosinone;

Visto il decreto ministeriale in data 6 giugno 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Frosinone nell'ordine appresso indicato:

1. Di Palma dott. Leucio	punti 90,77	su 132
2. Giambitto dott. Giuseppe	» 89,86	»
3. Gaetti dott. Giuseppe	» 87,45	»
4. Montanaro dott. Pierino	» 85,81	»
5. Bonasia dott. Michele	» 82,50	»
6. Eydoux dott. Ermanno	» 73,50	»
7. Gaggeri dott. Ernesto	» 72,50	»
8. Schinco dott. Emilio	» 71,09	»
9. Castellaneta dott. Francesco	» 70,72	»
10. Coiro dott. Giovanni	» 69,72	»
11. Samperi dott. Salvatore	» 67,22	»
12. Mauria dott. Giuseppe	» 67,18	»
13. Zito dott. Francesco	» 66,04	»
14. Camassa Gino	» 65 —	»
15. Vietto dott. Giovanni	» 60,72	»
16. Di Pietrantonio Saverio	» 58,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 giugno 1966

p. *Il Ministro*: GASPARI

(5241)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso per esami per l'ammissione di sessanta allievi ufficiali al primo anno del 3° corso dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 23 marzo 1966, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per esami per l'ammissione di sessanta allievi ufficiali al primo anno del 3° corso dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerato che il dott. Gustavo Gigli, vice prefetto, direttore della Divisione scuole di polizia, è stato destinato ad altro incarico e che alla direzione della predetta divisione è stato designato il dott. Elio Chialant, vice prefetto ispettore;

Ritenuta la necessità di provvedere a modificare in conseguenza la composizione della cennata Commissione giudicatrice;

Decreta:

Il dott. Elio Chialant, vice prefetto ispettore, direttore della Divisione scuole di polizia, è nominato componente della Commissione giudicatrice di cui alle premesse, in sostituzione del dott. Gustavo Gigli.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 maggio 1966

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1966
Registro n. 17 Interno, foglio n. 110

(5222)

MINISTERO DEL TESORO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a trenta posti di vice ragioniere e vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 1° settembre 1965.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il proprio decreto in data 1° settembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 28 successivo, registro n. 24, foglio n. 319, con il quale è stato indetto un concorso per esami a trenta posti di vice ragioniere e vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione esaminatrice del predetto concorso;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a trenta posti di vice ragioniere e vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto con il proprio decreto in data 1° settembre 1965, citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Caropreso prof. Pasquale, ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato.

Membri:

De Flora prof. Ferdinando, ispettore generale nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Mastrolilli dott. Vittorio, direttore di divisione del suddetto ruolo;

Conti prof.ssa Concetta nata Pallini, titolare di materie giuridiche ed economiche nell'Istituto tecnico commerciale «Leonardo da Vinci» di Roma;

Neri prof. Giuseppe, titolare di ragioneria e tecnica commerciale nell'Istituto tecnico commerciale «Leonardo da Vinci» di Roma.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Mascarucci dott. Domenico.

Ai componenti della suddetta Commissione competono i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa graverà sul capitolo 2341 dello stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1966.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 aprile 1966

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1966
Registro n. 9, foglio n. 377

(5104)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero della sanità spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 10 giugno 1966).

Sono disponibili presso il Ministero della sanità, nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi, n. 5 (cinque) posti di dattilografo di 2ª classe (ex coeff. 180) spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circ. n. 1019/A del 24 settembre 1963.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate dalla documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno diritto a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal

servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173 o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di dattilografo di 2ª classe l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(5179)

Rettifica relativa al concorso straordinario per la nomina di ventuno sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici e ruolo fisici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 3 febbraio 1966, con il quale è indetto un concorso straordinario per titoli e per esame colloquio per la nomina di tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici e ruolo fisici (registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1966, registro n. 5 Difesa-Aeronautica, foglio n. 178);

Decreta:

La lettera *c*) dell'art. 8 del decreto ministeriale di concorso 3 febbraio 1966 indicato in preambolo, è modificata come segue:

« *c*) la media dei voti, ridotti in centesimi, riportati negli esami:

di chimica generale e inorganica, chimica organica e chimica fisica per i concorrenti del ruolo chimici;

di matematica, fisica generale o fisica sperimentale e meccanica, per i concorrenti del ruolo fisici ».

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 9 maggio 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1966
Registro n. 13 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 42

(5220)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Campobasso.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1831 del 24 marzo 1966 relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Campobasso;

Considerato che il dott. Zotta Domenico è impossibilitato, per ragioni di salute, a svolgere le mansioni di presidente della predetta Comissione;

Visto il telegramma n. 300.XII.I.19.C.1124 in data 16 giugno 1966, col quale il Ministero della sanità ha designato a presidente della predetta Commissione il dott. Della Gatta Riccardo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1964, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 1831 in data 24 marzo 1966, il dott. Della Gatta Riccardo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità, è nominato presidente della Commissione di cui in narrativa, in sostituzione dell'ispettore generale amministrativo dott. Zotta Domenico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale, della Prefettura e del Comune interessato.

Campobasso, addì 16 giugno 1966

Il medico provinciale: TURSI

(5185)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AREZZO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Arezzo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4363/I-10 del 27 aprile 1966, relative alle assegnazioni delle condotte veterinarie ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Arezzo al 30 novembre 1964;

Vista la nota n. 3189 dell'8 giugno 1966 del comune di Foiano della Chiana con la quale viene comunicato che il dott. Piero Cortesi non ha assunto servizio entro il termine di quindici giorni dalla data di notifica del provvedimento di nomina e pertanto deve essere considerato rinunciatario al posto;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso, approvata con proprio decreto n. 4362/I-10 del 27 aprile 1966;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Considerato che il dott. Romano Conti, terzo classificato nella graduatoria di merito degli idonei, ha rinunciato al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, nonchè l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Franco Del Francia è dichiarato vincitore della condotta del comune di Foiano della Chiana;

Il dott. Lucio Magi è dichiarato vincitore della condotta consorziata di Castelfocognano, Talla, Chitignano, Ortignano Raggiolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Arezzo e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura, dell'Ufficio del veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Arezzo, addì 13 giugno 1966

Il veterinario provinciale: TADDEI

(5166)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.